

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI  
ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50, PER LAVORI,  
FORNITURE E SERVIZI**

**Approvato dal C.D.A. in data 05/07/2018**

## INDICE

Art. 1 - Obiettivi e finalità

Art. 2 – Costituzione del Fondo

Art. 3 – Criteri di utilizzo del fondo

Art. 4 – Finanziamento del Fondo

Art. 5 – Ripartizione dell'incentivo

Art. 6 – Erogazione dell'incentivo

Art. 7 – Entrata in vigore

Art. 8 - Rinvio

**VISTO** l'atto pubblico in data 30.06.2008 con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte e la Città di Venaria Reale, assieme alla Compagnia di San Paolo e alla Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo, hanno costituito - in ottemperanza all'Accordo di programma stipulato in data 11 aprile 2008 tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte e la Città di Venaria Reale - il Consorzio per la valorizzazione culturale "La Venaria Reale", con sede in Piazza della Repubblica n. 4, 10078, del Comune di Venaria Reale (TO), presso il Complesso monumentale de "La Venaria Reale", affidando contestualmente in gestione ad esso le strutture costituenti il Complesso medesimo al fine di assicurarne "la gestione, la conservazione, la manutenzione, la valorizzazione, la promozione l'adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo".

**VISTO** il verbale dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati del 19 luglio 2017, che ha deliberato la modifica della denominazione del Consorzio di valorizzazione culturale "La Venaria Reale" in Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (il "Consorzio") e l'approvazione del nuovo statuto consortile, che ne ha ampliato finalità ed attività.

**VISTO** l'art. 113 del "Codice dei contratti pubblici", di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (il "Codice") ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che "le amministrazioni pubbliche destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti".

**RAVVISATA** l'opportunità di provvedere, mediante apposito regolamento, all'attuazione della richiamata previsione normativa, al fine di valorizzare le professionalità interne, ridurre i costi ed incrementare la produttività.

**ACQUISITO** il consenso delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Adotta il seguente regolamento:

## **ART. 1**

### **OBIETTIVI E FINALITÀ**

Il presente regolamento (il "Regolamento"), emanato ai sensi dell'art. 113 del Codice, disciplina le modalità ed i criteri di costituzione del fondo per le funzioni tecniche svolte dal personale interno del Consorzio e di ripartizione della quota dell'80 per cento di detto fondo tra i dipendenti impegnati esclusivamente in attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione, di controllo ed espletamento delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

## **ART. 2**

### **COSTITUZIONE DEL FONDO**

1. E' costituito un fondo per le funzioni tecniche (il "Fondo") svolte dal personale del Consorzio in correlazione ad appalti di lavori, opere, forniture e servizi, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, rientranti nelle categorie di seguito specificate:
  - opere o lavori, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali non viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e opere o lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro;
  - servizi e forniture, con esclusione di quelle relative a beni di consumo ed a manutenzioni ordinarie e servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro.
2. Le somme da destinare al Fondo devono essere previste all'interno del quadro economico del progetto esecutivo di ogni singolo appalto.

## **ART. 3**

### **CRITERI DI UTILIZZO DEL FONDO**

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 2 è ripartito, per ciascuna lavoro, opera, fornitura o servizio tra il personale impegnato esclusivamente nelle attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione, di controllo ed espletamento delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico

amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto, da parte del Consorzio, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

#### **ART. 4**

##### **FINANZIAMENTO DEL FONDO**

1. Il Fondo è alimentato con le risorse finanziarie provenienti dagli stanziamenti previsti per la realizzazione di opere, lavori, servizi e forniture in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, al netto dell'I.V.A. In particolare:
  - a) per importo a base di gara fino ad euro 500.000, al Fondo è destinato il 2 % dell'importo medesimo;
  - b) per importo a base di gara compreso tra euro 500.001 ed euro 1.000.000, al Fondo è destinato l'1,8% dell'importo medesimo;
  - c) per importo a base di gara compreso tra euro 1.000.001 ed euro 5.000.000, al Fondo è costituito da una somma pari all'1,6% dell'importo medesimo;
  - d) per importo a base di gara compreso tra euro 5.000.001 ed euro 10.000.000, al Fondo è destinato l'1,4% dell'importo medesimo;
  - e) per importo a base di gara superiore a euro 10.000.001, al Fondo è destinato l'1,2% dell'importo medesimo.
2. Ogni anno, in sede di redazione del bilancio di previsione, sulla base delle procedure di gara bandite o concluse nell'anno precedente, viene definito l'ammontare dello stanziamento, su apposito capitolo, per gli oneri derivanti dall'applicazione del Regolamento.

#### **ART. 5**

## RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile del Procedimento, secondo le percentuali definite all'art. 2, tenuto conto delle responsabilità personali e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità del lavoro, opera, servizio o fornitura e della natura delle attività svolte.
2. L'incentivo è attribuito secondo le seguenti aliquote percentuali:

- <u>Responsabile unico del procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto</u>	27%
- <u>Programmazione della spesa</u>	5%
- <u>Verifica dei progetti</u>	4%
- <u>Predisposizione, controllo, espletamento della procedura di gara e sottoscrizione contratto</u>	22%
- <u>Direzione lavori / Esecuzione contratto e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto</u>	17%
- <u>Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</u>	5%
- <u>Collaudatore Tecnico-Amministrativo / Verifica di conformità</u>	5%
- <u>Collaudo Statico</u>	5%
- <u>Altre attività tecnico-amministrative</u>	10%
3. Qualora un medesimo soggetto svolga più attività per le quali è previsto l'incentivo, le percentuali stabilite per ogni attività vengono sommate, fino al limite del 50% del complessivo ammontare dell'incentivo.
4. Qualora più soggetti collaborino alla singola attività, le percentuali di cui al comma 2 vengono suddivise per il numero di soggetti.
5. Qualora, per la natura dell'appalto, non sia necessaria la partecipazione di tutte le predette figure professionali, le somme corrispondenti alle aliquote non assegnate costituiscono economie.
6. Nel caso in cui per alcune delle attività indicate al comma 2 si renda necessario il ricorso a collaborazioni o ad incarichi esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondente alle prestazioni non svolte dai dipendenti costituiscono economie.
7. Le rinunce all'incentivo costituiscono economie.

## ART. 6

### EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal Responsabile dell'Amministrazione con le seguenti modalità:
  - a) per la fase propedeutica all'affidamento e relativa all'affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016);

- b) per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità).
2. Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
  3. Il Consorzio provvederà al pagamento dell'incentivo relativo ad ogni singola procedura di gara entro 120 (centoventi) giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo rispetto a quello al quale la procedura è stata bandita o si è conclusa.
  4. In caso di varianti, l'ammontare del Fondo e dei relativi incentivi verrà ricalcolato tenendo conto dell'eventuale aumento del valore dell'appalto.
  5. Le somme liquidate sulla base del presente regolamento si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori (fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi) a carico del Consorzio.

#### **ART. 7**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il Regolamento si applica alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del Codice e dunque dal 20 aprile 2016.

#### **ART. 8**

#### **RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel Regolamento si fa rinvio al Codice ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.
2. Dall'entrata in vigore del Regolamento, è abrogato il precedente regolamento adottato ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella seduta del 22 ottobre 2010.